

Protocollo d'intesa per lo svolgimento della mediazione penale nell'ambito del procedimento con messa alla prova (Legge 28 aprile 2014 n. 67)

fra

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, Abruzzo e Molise - Sede di Servizio di Latina

e

Consultorio Diocesano di Latina "Crescere Insieme" gestito dalla Associazione "per la famiglia" ONLUS - Area legale e della Mediazione "Ufficio di mediazione e Giustizia Riparativa di Latina"

premessso che

a seguito dell'entrata in vigore della legge 67 del 2014 " Delegha al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili " è previsto che gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) dispongano il programma di trattamento a favore del soggetto da ammettere alla messa alla prova ed è espressamente previsto che: "Il programma in ogni caso prevede:...a)..b).. c) **le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.**" (art. 4 lex 67/2014 che introduce art. 484 bis cp);

l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Lazio, Abruzzo e Molise - Sede di Servizio di Latina ha sottoscritto protocollo in data 23.2.2015 con il Tribunale di Latina per l'operatività della messa alla prova, che si allega al presente e ne costituisce parte integrante essendone presupposto;

l' UEPE "redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'UEPE trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. **Nell'indagine e nelle considerazioni, l'UEPE riferisce specificamentesulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi, a tal fine, di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.**"(art. 5 lex 67/2014 che introduce 141 ter disp att. cpp);

il Consultorio è sede dell'*Ufficio "In Mediazione" di conciliazione e riparazione in ambito minorile della Provincia di Latina*, costituito con protocollo d'intesa con Ministero della Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile di Roma, Comune di Latina e Provincia di Latina e pratica, ormai da anni, nel settore minorile, la mediazione penale solo ed esclusivamente a seguito di richieste da parte delle Autorità giudiziarie minorili oltre alla mediazione in ambito familiare con operatori esperti in mediazione appartenenti a diverse figure professionali (avvocati, sociologi, psicologi, assistenti sociali, educatori), secondo i dettami e le caratteristiche previste nei provvedimenti legislativi sovranazionali, nazionali e nelle direttive ministeriali;

il Consultorio ha tutti i requisiti ex lege previsti per lo svolgimento della mediazione penale essendo centro specializzato in mediazione anche in ragione delle attività in essere seppure nello specifico settore minorile;

le parti intendono sottoscrivere il presente protocollo al fine di perseguire le finalità della legge 67 del 2014 attivando, all'interno della messa alla prova, percorsi di mediazione penale eseguiti dal personale che opera all'interno dell'Ufficio pertanto denominato "Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina" del Consultorio.

Considerato altresì che

la Direttiva n.29 del 2012 del Parlamento e Consiglio Europeo "norma in materia di diritti, e protezione ed assistenza delle vittime di reato" recepita dal D. Lgs. n. 212 del 15/12/2015, nella parte "considerando" prevede che:

- il reato è anche violazione dei diritti individuali (n.9);
- la mediazione penale è un servizio di giustizia riparativa (n.46) e che tali servizi "possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. E' opportuno che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età e la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurre la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. IN linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico".

Nella parte dispositiva prevede che:

- lo scopo della direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza, protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali (art. 1);
- la giustizia riparativa è definita come "qualsiasi procedimento che permette alla vittima ed all'autore del reato di partecipare attivamente se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale" (art. 2 lett. d);
- la vittima ha diritto a non subire vittimizzazione secondaria (Art. 18 diritto alla protezione della vittima);
- l'accesso della vittima ai servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti è garantita:
 - a) solo se sono nell'interesse della vittima basati sul suo consenso libero ed informato revocabile in qualsiasi momento;
 - b) se vi è informazione completa ed obiettiva in merito al procedimento stesso ed al suo esito e dal controllo dell'accordo;
 - c) se l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
 - d) se l'accordo è volontario;
 - e) se le discussioni sono riservate (art. Art. 12 garanzie dei servizi di giustizia riparativa).

Considerato altresì che

in ragione dell'ammissione da parte del giudice al percorso di messa alla prova per le condizioni oggettive e soggettive del soggetto richiedente il proc.to penale è sospeso (artt. 168 bis e ter c.p.) ed il reo è affidato al servizio sociale per lo svolgimento del programma di trattamento ;

L'UEPE di competenza elabora il programma di trattamento (vd art. 168 bis cp e 464 bis cpc) che potrà essere approvato dal giudice i cui contenuti essenziali sono:

1. le modalità di coinvolgimento dell'imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

2. le prescrizioni comportamentali e impegni specifici che l'imputato assume secondo una prospettiva riparatoria, orientata sia verso la vittima (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato; eventuale risarcimento del danno; restituzioni) che verso la collettività (prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale);
- 3. le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.**

Considerato altresì che

l'UEPE, secondo quanto delineato dall' art. 141-ter disp. att. Cpp, istruisce la domanda mediante l'indagine socio-familiare e redige il programma trattamentale, acquisendo il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le prestazioni lavorative di pubblica utilità ovvero l'attività di volontariato sociale;

il programma è quindi trasmesso al Giudice, corredato dell'indagine socio-familiare e delle considerazioni che lo sostengono che non possono prescindere da una relazione sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla sua capacità di svolgere attività riparatorie, sulle *chances* di una mediazione, da sperimentare eventualmente con la collaborazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio;

“le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova disposta ai sensi dell'art. 168 bis del cp sono svolte dagli Uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'art. 72 della legge 26.7.75 n.354” ed il programma di trattamento è redatto secondo anche quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge;

nella nuova disposizione di attuazione dettata dall'art. 141-ter, comma terzo, la **“possibilità di svolgimento di attività di mediazione” è contemplata tra gli obiettivi dell'indagine e delle considerazioni** che gli UEPE devono trasmettere al giudice insieme al programma di trattamento, prima che venga deliberata la decisione sulla richiesta di sospensione con messa alla prova;

il quinto comma del citato art. 141 ter disp. Att cpp assegna allo stesso Ufficio la responsabilità di redigere la 'dettagliata' relazione finale, da depositare, insieme alle relazioni periodiche, non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 464-septies, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia.

Evidenziato che

la mediazione penale ha caratteristiche definite dalle direttive internazionali e da ultimo dalla suindicata 2012/29 quali la riservatezza, la segretezza, la volontarietà e la confidenzialità. (Tali caratteristiche sono richiamate dal legislatore italiano in ambito della mediazione civile e commerciale nella lg 28 del 2010 artt. 9 e 10);

l'attività di mediazione penale, non essendo normativamente regolata, ha imprescindibili riferimenti nella normativa nazionale e internazionale e nelle buone prassi seguite in ambito minorile delineate dalle linee guida del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - prot. 14095 del 30.4.2008;

la figura del mediatore, non essendo normativamente regolata, appartiene a diverse figure professionali con formazione specifica - teorica e pratica - in materia di gestione dei conflitti interpersonali e sociali ed esperienza specifica consolidata secondo quanto previsto dalla norma di attuazione suindicata;

la mediazione è un procedimento volontario per le parti che vi aderiscono e può essere abbandonata in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio. Il legislatore infatti prevede come obbligatoria la verifica ed il sondaggio circa la possibilità di mediazione ma non la necessità del suo svolgimento che va comunque effettuata in ragione delle caratteristiche del soggetto, del reato, del programma di trattamento. Peraltro la volontarietà deriva anche dalla possibilità che la mediazione possa essere prevista ab origine e/o scaturire e maturare nel corso del programma di trattamento;

l'esito della mediazione o meglio i diversi esiti anche in ragione dell'incontro congiunto o meno tra vittima e reo non deve essere legato e vincolato al risarcimento del danno materiale alla vittima. La legge 67, prevedendo la mediazione **'ove possibile'**, conferisce risalto ed evidenzia **la disponibilità e la serietà degli sforzi profusi dall'imputato sul versante della riparazione inter-soggettiva**, piuttosto che l'effettivo conseguimento del risultato o la soddisfazione manifestata dalla persona offesa. Peraltro, le condizioni economiche del reo non possono essere ostacolo alla definizione della mediazione ed alla volontà dello stesso di riparare e rivedere la propria posizione circa il reato e le conseguenze dello stesso;

la vittima del reato, per converso, va preservata dalle conseguenze possibili di vittimizzazione secondaria del procedimento di mediazione. Sussiste la necessità evidenziata dalla direttiva 2012/29 di evitare la cd vittimizzazione secondaria che è bene parimenti protetto e da bilanciare con le finalità della mediazione.

Considerato infine che

il Consultorio possiede tutti i requisiti anche in ragione della esperienza maturata ed in essere in materia di mediazione e sussistono garanzie affinché il percorso di mediazione si svolga secondo le indicazioni della legge 67 e soprattutto in ossequio alle caratteristiche della mediazione (riservatezza, segretezza, competenza ed informazione) delineate dalla normativa italiana ed internazionale anche in materia di tutela delle vittime al fine di evitare la cd vittimizzazione secondaria;

le parti, tenuto conto **"di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età e la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito."** (vd direttiva UE 2012/29) intendono avviare **una prima fase sperimentale di mediazione penale** per i soggetti in età giovanile nonché alle prime ed episodiche esperienze di violazione della legge penale;

all'interno del Consultorio Familiare di Latina a tal uopo è stato individuato l' *"Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina"* formato da mediatori e personale esperto in materia di mediazione già in attività presso il Consultorio.

Tutto ciò premesso, evidenziato e considerato,

si stipula il seguente protocollo di intesa

- 1. Quanto sopra è parte integrante del presente protocollo per la precipua ragione che le parti intendono perseguire la mediazione penale di cui alla legge 67 del 2014 secondo le caratteristiche delineate negli strumenti normativi, nazionali ed internazionali, amministrativi e secondo le buone prassi in materia di mediazione.**

2. L'UIEPE per il Lazio, Abruzzo e Molise – Sede di Servizio di Latina, per gli imputati in messa alla prova, in età giovanile ed alle prime ed episodiche esperienze di violazione penale, raccoglie l'adesione volontaria del richiedente la mediazione penale nella fase di predisposizione del programma e/o nel corso di svolgimento dello stesso.
3. All'esito di tale adesione l'UIEPE per il Lazio, Abruzzo e Molise – Sede di Servizio di Latina invia all'Ufficio della mediazione penale e giustizia riparativa di Latina la richiesta di svolgimento della mediazione penale con espressa dizione dell'adesione del soggetto inviato.
4. L'invio della richiesta di svolgimento della mediazione penale avverrà via mail a mezzo trasmissione modulo (all. 1) contenente:
 - a) la durata del procedimento di messa alla prova;
 - b) il/i nominativo/i e i recapiti (telefono, mail o residenza/domicilio) relativi al/i soggetto/i richiedente la messa alla prova ed all'avvocato/i difensore/i.
5. La espressa dizione che, all'esito della fattibilità del percorso di mediazione, valutato dall'Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina, il soggetto richiedente ha l'onere di fornire allo stesso Ufficio di mediazione, direttamente o tramite difensore, gli elementi per individuare e convocare la persona offesa.
6. L'Ufficio di mediazione e giustizia riparativa di Latina, ricevuto il modulo di richiesta di mediazione, previa verifica della fattibilità del percorso di mediazione, svolgerà tutte le procedure per dare esecuzione alla richiesta avviando gli incontri con il soggetto richiedente e raccogliendone il consenso all'incontro con la vittima.
7. L'Ufficio di mediazione e giustizia riparativa di Latina, acquisito il consenso del soggetto richiedente e ricevuti gli elementi necessari, convoca separatamente la vittima del reato. Solo a seguito del consenso informato di quest'ultima circa il percorso ed il procedimento, l'Ufficio esperisce e promuove l'incontro o gli incontri congiunti tra vittima e reo. In caso non si abbiano garanzie a tutela della vittima l'Ufficio attiva possibili percorsi di mediazione indiretta al fine di perseguire comunque le finalità previste dalla legge in materia di mediazione, di risoluzione e riparazione delle conseguenze derivanti dal reato.
8. I colloqui e gli incontri – separati e congiunti - sono caratterizzati dalla riservatezza e dalla non pubblicità sia circa le dichiarazioni delle parti che circa le informazioni acquisite. I mediatori sono in posizione di terzietà e tenuti al segreto professionale (ex art. 10 lex 28 del 2010).
9. L'Ufficio di mediazione e giustizia riparativa restituisce l'esito della mediazione all'UIEPE per il Lazio, Abruzzo e Molise – Sede di Servizio di Latina, entro il termine massimo di 4 mesi dalla richiesta o, comunque, entro il termine di conclusione del procedimento di messa alla prova, con invio di apposito modulo (all.2) specificandone l'esito secondo le seguenti formulazioni:
 - a) mediazione non fattibile;
 - b) mediazione non effettuata;
 - c) mediazione effettuata con esito positivo (anche a seguito di mediazione indiretta) o negativo.
10. In ogni caso l'Ufficio di mediazione e giustizia riparativa di Latina informa l'UIEPE per il Lazio, Abruzzo e Molise – Sede di Servizio di Latina, nell'ambito della restituzione dell'esito, su eventuali impegni, riconoscimenti reciproci e rivisitazione delle condotte delle parti nonché su accordi raggiunti per riparare e/o ad eliminare le conseguenze del reato.

11. Il servizio di mediazione offerto dall'Ufficio di mediazione e giustizia riparativa di Latina è gratuito.
12. Le parti restano disponibili per modificare e/o integrare procedure e modalità al fine di rispondere al meglio alle esigenze dell'attività di mediazione anche attraverso l'organizzazione di periodici incontri e confronti;
13. L'Ufficio di mediazione e di giustizia riparativa di Latina si impegna ad attivare iniziative di informazione ed aggiornamento per il personale dell'UIEPE per il Lazio, Abruzzo e Molise – Sede di Servizio di Latina. Inoltre, attiverà percorsi di formazione e sensibilizzazione degli operatori interessati alla materia attraverso varie iniziative (convegni, seminari etc...) nonché di un corso di formazione sulla mediazione penale da attivare in coincidenza della sottoscrizione del presente protocollo al fine di divulgare la cultura della mediazione penale e realizzare tramite soggetti adeguatamente competenti le finalità della legge 67/14;
14. Il presente Protocollo non prevede oneri economici per le parti.
15. Il presente protocollo ha validità sperimentale di un anno. Le parti si impegnano a rivederne contenuti e condizioni al termine della fase sperimentale per l'avvio definitivo del percorso di mediazione anche apportandone modifiche e miglioramenti.

Si allegano:

Protocollo sottoscritto il 23.2.2015 tra il Tribunale Ordinario di Latina e l'Uepe di Roma e Latina;

Modulo di richiesta di invio in mediazione;

Modulo di restituzione esito della mediazione.

Latina 4 maggio 2017.

Ministero Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna
per il Lazio, Abruzzo e Molise - Sede di Servizio di LATINA
Responsabile di sede Dr.ssa Nunzia Calascibetta
(Giusta delega del Direttore dell'UIEPE per il Lazio, Abruzzo e Molise
Dirigente Penitenziario - Dr.ssa Paola Ruggeri)



Consultorio Familiare Diocesano
Crescere insieme
Per la famiglia ONLUS
Presidente dott. Vincenzo Serra
Coordinatore Area legale e della mediazione
Avv. Pasquale Lattari

Vincenzo Serra
PL



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna

per il Lazio, Abruzzo e Molise

Sede di Servizio di Latina

All'Ufficio di mediazione e giustizia riparativa di Latina
Consultorio Familiare Giocesano di Latina
per la famiglia ONLUS

via mail.....

RICHIESTA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PENALE EX LEGE 67 DEL 2014

- Proc.to di messa alla prova.....
- Proc.to di mediazione penale n.....
- Termine finale previsto di messa alla prova.....
- Operatore del pro.to.....

Nel proc.to in oggetto è stata raccolta l'adesione specifica del soggetto in messa alla prova al percorso di mediazione, in ragione di ciò


si richiede

l'avvio della mediazione penale ex lege 67 del 2014, previa verifica della fattibilità del percorso, relativamente :

- soggetto/i richiedente la messa alla prova _____
- avvocato/i difensori del soggetto richiedente messa alla prova _____

All'esito della fattibilità del percorso di mediazione, valutata dall'Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa, il soggetto richiedente, che presta il consenso alla prosecuzione del percorso con eventuale incontro della vittima, è obbligato a fornire atti del proc.to penale e/o elementi atti a contattare la vittima del reato e/o po e/o pc costituita nel proc.to penale.

Latina, li _____



Consultorio Familiare Diocesano
"Crescere Insieme"
Ufficio di mediazione e giustizia riparativa
di Latina

Spett.le UEPE di Latina

via mail

COMUNICAZIONE ESITO MEDIAZIONE PENALE ex lege 67/2014

- Proc.to di messa alla prova Proc.to n.....

Si trasmette a seguito richiesta di mediazione penale ex lege 67 del 2014 relativo al proc.to suindicato l'esito della mediazione penale:

- **0 - La mediazione non è stata effettuata**
- **0 - La mediazione non è fattibile:**
 - 0 Manca il consenso di una o di entrambe le parti
 - 0 Non è stato possibile contattare le parti
 - 0 Il mediatore ritiene opportuno non avviare il percorso di mediazione o l'incontro congiunto
- **0 - La mediazione è stata effettuata**
 - 0 **Con esito positivo a seguito di incontro congiunto**

0 Con esito positivo a seguito di mediazione indiretta

Prestazioni e/o accordi e/o impegni relativi a riparazione (elisione e/o attenuazione delle conseguenze del reato) al risarcimento del danno, alle condotte riparatorie, alle restituzioni

0 Con esito negativo

Legenda secondo le linee guida del Ministero della Giustizia sulla mediazione penale minorile – DGM prot. 14095 del 30.4.2008 - che sulla mediazione e sulle conclusioni prevedono:

- Il Servizio per la mediazione al termine degli incontri comunica in maniera sintetica all'Autorità Giudiziaria e ai Servizi che l'hanno promossa l'esito dell'attività svolta.

- **esito positivo** quando le parti sono riuscite a raggiungere un'intesa che sentono soddisfacente in riferimento ai rispettivi bisogni, attraverso il ripristino di una comunicazione autentica e non strumentale e la mediazione può naturalmente implicare una riconciliazione fra autore e vittima di reato e eventualmente un gesto riparatorio, anche se simbolico.

- **esito negativo** quando non si realizza alcuna intesa e/o non avviene alcun cambiamento nella relazione tra le parti.

- "**mediazione non effettuata**" la situazione nella quale, in fase preliminare, emerge che le parti hanno già autonomamente ricomposto il conflitto ovvero non riconoscono la sussistenza di un conflitto, anche in presenza di un procedimento penale

- **la mediazione "non fattibile"** manca il consenso di una o di entrambe le parti, quando non è stato possibile rintracciare gli interessati, nonché quando il mediatore ritiene inopportuno, per le peculiarità del caso concreto, di non avviare il percorso di mediazione.

In caso di "non fattibilità" dovuta al mancato consenso di una o di entrambe le parti la comunicazione non conterrà informazioni atte ad identificare chi non ha voluto aderire alla proposta.

Latina li

L'Ufficio di mediazione e giustizia riparativa di Latina